

DISCIPLINARE DI GARA
ACCORDO QUADRO
IMPIANTI ELETTRICI
CUP H52C26000070005 CIG BA9E412C58

Sommario

Sommario

PREMESSE	3
1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3 IDENTIFICAZIONE	4
1.4 COMUNICAZIONI.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI.....	5
2.1 Documenti di gara	5
2.2 Chiarimenti	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO.....	6
3.1 Durata	7
3.2 Revisione prezzi.....	8
3.3 Importo	8
3.4 Modifica del contratto in corso di esecuzione.....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
6.1 Requisiti di idoneità professionale	11
6.2 Requisiti di qualificazione.....	11
6.3 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE ..	11
6.4 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei consorzi di società cooperative (art 65, comma 2, lettera b) del codice) per consorzi tra imprese artigiane (art 65, comma 2, lettera c) del codice) e i consorzi stabili (art 45, comma 2, lettera d) del codice) consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili	11
7. AVVALIMENTO	11
8. SUBAPPALTO	12
9. SOPRALLUOGO.....	12
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	12
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI	13
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	14
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
13.1 Domanda di partecipazione.....	15
13.2 DGUE e dichiarazioni integrative.....	15
13.3. Documentazione in caso di avvalimento	17
13.5. Attestazione di qualificazione	18
14. OFFERTA ECONOMICA	18
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	19
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	19
17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	19
18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	20
19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	20
20. CODICE DI COMPORTAMENTO	21
21. ACCESSO AGLI ATTI.....	21
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	21
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
Titolare del trattamento.....	21

PREMESSE

Con decreto n. 172, del 20 febbraio 2026, questa Amministrazione ha indetto una procedura negoziata aperta a tutti i potenziali operatori economici interessati, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lett. c del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, triennale, con più operatori economici, ex art. 59, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria elettrica ed affini degli immobili della Fondazione San Gerardo dei Tintori.

La presente procedura negoziata senza bando è aperta a tutti gli operatori economici interessati ed è interamente svolta tramite la **piattaforma telematica** accessibile all'indirizzo www.sintel.it.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione dell'accordo quadro, in un unico lotto, mediante il criterio del **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice con esclusione automatica delle offerte anomale.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere **all'inversione procedimentale**, ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il termine massimo di durata del presente procedimento è pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) dell'Allegato I.3 del Codice, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo articolo.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è MONZA e BRIANZA. Codice NUTS: ITC4D .

CUP: H52C26000070005

CIG: BA9E412C58

CPV: 50710000-5

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. **Aldo Maria Capra**, Direttore della SC Tecnico patrimoniale della Fondazione.

Il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, è il dott. Antonio Raffaele Borreca della Fondazione IRCCS San Gerardo di Monza.

1.PIATTAFORMA TELEMATICA

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle Guide per le imprese e nelle Domande Frequenti per le imprese, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti: www.ariaspa.it, nella sezione Acquisti per la PA/E-procurement/Supporto

all'utilizzo degli strumenti di e-procurement.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.P.A. scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana).

1.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6- bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI

2.1 Documenti di gara

Costituiscono documenti di gara:

- 1) Progetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 41 del Codice, costituito dal Capitolato Speciale e Capitolato Tecnico;
- 2) Provvedimento di autorizzazione a contrarre;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Schema Ordine di Lavoro;
- 5) DUVRI;
- 6) Patto di integrità;
- 7) DGUE in formato elettronico e modelli integrativi:
 - Modello 1 - Domanda di partecipazione;
 - Modello 2 - Dichiarazioni integrative DGUE;
 - Modello 3 - Dichiarazione operatorio economico ausiliario (se necessario);
 - Modello 4 - Schema contratto di avvalimento (se necessario);
 - Modello 5 - Dichiarazione costituzione RTI – GEIE – Consorzi ordinari;
 - Modello 6 - Schema di Accordo Quadro.

La documentazione di gara è disponibile anche sul sito internet: <http://www.irccs-sangerardo.it/bandi> e <https://www.SINTEL.it/>.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nei sopradetti Documenti di gara.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti fino al **nono giorno** antecedente il termine indicato nel disciplinare di gara per la presentazione delle offerte **esclusivamente** attraverso la funzionalità SINTEL di Regione Lombardia "comunicazione procedura".

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate in apposito file denominato "Quesiti" nella sezione "documentazione di gara" della funzionalità di cui sopra e in forma anonima in apposito file "quesiti" in costante aggiornamento sul sito del IRCCS San Gerardo Dei Tintori www.irccs-sangerardo.it (percorso: Bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti – Bandi e Avvisi - Seleziona il Bando di Gara – Bandi

aperti).

L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il **sesto giorno** antecedente il termine di presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In pubblicazione sul sito web www.ariaspa.it, sul sito web www.irccs-sangerardo.it

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO

La presente procedura ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro di durata triennale con **4 (quattro)** operatori economici, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett.a) del D.Lgs. 36/2023, volto a definire le condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carattere elettrico e affine negli immobili in gestione dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale. Con l'Accordo Quadro verranno regolamentati i Contratti attuativi del medesimo Accordo Quadro, che verranno stipulati dalla Stazione Appaltante mediante l'emissione di Ordini di Lavoro. Più in generale, l'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda nei confronti dei sottoscrittori, contenendo lo stesso, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei Contratti attuativi che verranno stipulati con i vari Appaltatori.

In forza dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si obbliga ad accettare (e conseguentemente ad adempiere) e stipulare i Contratti attuativi, sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro, **secondo le percentuali massime stabilite nell'art. 7 del Capitolato Speciale.**

Conseguentemente, con riferimento all'Accordo Quadro:

- preliminarmente all'affidamento dei singoli interventi, la Stazione Appaltante sottoporrà all'appaltatore selezionato un Contratto attuativo, che dovrà essere sottoscritto per accettazione;
- ove ritenuto opportuno, verrà richiesto all'appaltatore selezionato, di effettuare un sopralluogo dei locali in cui dovranno svolgersi gli interventi;
- i Contratti attuativi, stipulati dall'Azienda per i singoli interventi, solo a seguito di Ordine di Lavoro controfirmato, impegneranno la medesima solo in relazione all'importo e alla specifica prestazione affidata;
- l'importo effettivo delle singole prestazioni è indicato nei singoli Contratti attuativi;
- l'importo totale dei Contratti attuativi emessi dall'Azienda non potrà mai essere superiore al valore massimo dell'Accordo Quadro.

In sede di ordinativo la Stazione Appaltante provvederà a indicare, nello specifico, gli interventi da eseguirsi, con le tempistiche e modalità sempre ivi stabilite.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, l'appalto è costituito da **un unico lotto** al fine di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e non risultando funzionale ed economicamente vantaggiosa per la Stazione Appaltante la suddivisione in lotti.

L'Accordo Quadro verrà aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso, dichiarato in forma di sconto percentuale unico offerto, da applicare a tutte le voci di prezzo unitario in ordine di preferenza uno sull'altro a partire dal Prezzario Regione Lombardia, Prezzari DEI Genio Civile, Prezzario Camera del Commercio di Milano Lodi e Monza, Nuovi Prezzi specificatamente definiti e concordati.

L'Accordo Quadro verrà concluso con i migliori quattro offerenti collocatosi in graduatoria che abbiano presentato offerta non anomala. A seconda della collocazione spetterà la quota di lavori qualora richiesti dalla Stazione Appaltante, come da tabella sotto riportata: sarà collocato in prima posizione l'azienda che avrà formulato lo sconto percentuale più alto, in seconda posizione l'azienda che avrà effettuato la seconda miglior offerta in termini di sconto percentuale e così via fino all'ultima classificata:

IPOTESI quattro offerte valide	Importo soggetto a ribasso d'asta e senza IVA 22%	Importo oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta senza IVA 22%	Importo Totale senza IVA 22%
1° Classificato - 40%	252.824,40 €	5.240,00 €	258.064,40 €
2° Classificato - 30%	189.618,30 €	3.930,00 €	193.548,30 €

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

Pag. 6 a 22

3° Classificato - 20%	126.412,20 €	2.620,00 €	129.032,20 €
4° Classificato -10%	63.206,10 €	1.310,00 €	64.516,10 €
IMPORTO TOTALE	632.061,00 €	13.100,00 €	645.161,00 €

Nel caso in cui non si raggiunga il numero massimo di aggiudicatari (quattro) l'importo a base d'asta sarà ripartito tra gli aggiudicatari con offerta valida secondo la seguente modalità:

- a. in caso di graduatoria formata da 3 (tre) offerte valide l'importo complessivo dell'Accordo Quadro sarà così ripartito:

IPOTESI tre offerte valide	Importo soggetto a ribasso d'asta e senza IVA 22%	Importo oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta senza IVA 22%	Importo Totale senza IVA 22%
1° Classificato - 50%	316.030,50 €	6.550,00 €	322.580,50 €
2° Classificato - 30%	189.618,30 €	3.930,00 €	193.548,30 €
3° Classificato - 20%	126.412,20 €	2.620,00 €	129.032,20 €
IMPORTO TOTALE	632.061,00 €	13.100,00 €	645.161,00 €

- b. In caso di graduatoria formata da 2 (due) offerte valide l'importo complessivo dell'Accordo Quadro sarà così ripartito:

IPOTESI due offerte valide	Importo soggetto a ribasso d'asta e senza IVA 22%	Importo oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta senza IVA 22%	Importo Totale senza IVA 22%
1° Classificato - 60%	379.236,60 €	7.860,00 €	387.096,60 €
2° Classificato - 40%	252.824,40 €	5.240,00 €	258.064,40 €
IMPORTO TOTALE	632.061,00 €	13.100,00 €	645.161,00 €

- c. in caso di un solo aggiudicatario che ha presentato l'unica offerta valida quest'ultimo risulterà aggiudicatario del 100% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro pari a 645.161,00 euro.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei Contratti attuativi dell'Accordo Quadro è uno dei seguenti: Artigiani Metalmeccanici.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli specificati in precedenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del Codice. In tal caso, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 11, gli appaltatori devono impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e dichiarare l'equivalenza delle tutele.

Le percentuali nelle soprariportate tabelle indicano l'importo presunto complessivo dei lavori che potranno cambiare, in fase esecutiva, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò tanto in via assoluta che nelle rispettive proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarre argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi diversi dall'elenco prezzi del presente Accordo Quadro.

3.1 Durata

L'Accordo Quadro ha **una durata di anni 3** (tre) decorrenti dall'apposizione dell'ultima firma digitale sull'Accordo Quadro stesso. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere Ordini di Lavoro, da intendersi come Contratti attuativi, con l'operatore economico parte dell'Accordo

Quadro che effettuerà la prestazione.

La durata dell'appalto è comunque indipendente dal raggiungimento o meno dell'importo contrattuale massimo prestabilito. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con l'Ordine di Lavoro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto nel predetto ordine per l'ultimazione delle opere. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere emessi Ordini di Lavoro dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale dell'Accordo Quadro.

Nel caso di raggiungimento dell'importo contrattuale termineranno le prestazioni anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista.

3.2 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice qualora nel corso di esecuzione del Contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati dall'ISTAT come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice.

3.3 Importo

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato dell'intera operazione contrattuale è pari ad **€ 645.161,00** (iva esclusa), di cui soggetto a ribasso d'asta pari a € 632.061,00 oltre IVA, e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 13.100,00 oltre IVA, come rappresentato nella tabella seguente:

Importo Lavori	IMPORTO
Opere elettriche ed affini	€ 632.061,00
Totale importo lavoro soggetti a ribasso d'asta	€ 632.061,00
Oneri "specifici" per la sicurezza	€ 13.100,00
Totale importo lavori a corpo al netto dell'IVA del 22%	€ 645.161,00

A titolo indicativo e non esaustivo e, ai soli fini dell'elaborazione dell'offerta, si riportano di seguito le tipologie di lavorazione oggetto del presente Accordo Quadro con i relativi pesi percentuali presunti e desunti dall'andamento storico delle spese sostenute nell'ultimo triennio e non costituiscono per l'Appaltatore un valore contrattuale garantito:

Manutenzione straordinaria impianti elettrici e affini	
Descrizione lavorazioni	Peso percentuale
Fornitura e posa di prese alimentazione elettrica FM e integrazione rete elettrica	18%
Fornitura e posa di prese di rete e integrazione rete cablata	18%
Fornitura e posa corpi illuminanti (normale ed emergenza) e integrazione rete alimentazione elettrica	5%
Adeguamento impianti elettrici ambienti ad uso sanitario (gruppi G1 e G2) con e senza fornitura di nuovi quadri elettrici di alimentazione	5%
Fornitura e posa di interruttori, sezionatori, ecc per quadri elettrici di bassa tensione e accessori di quadristica	3%
Fornitura e posa impianti di rilevazione incendi e diffusione sonora	7%
Fornitura e posa impianti controllo accessi	7%
Fornitura e posa impianti videosorveglianza e TV	5%

Fornitura e posa impianti antintrusione	5%
Fornitura e posa impianti videocitofonici	3%
Impianto chiamata infermieri	2%
Rimozione impianti esistenti	5%
Fornitura e posa fibra ottica	2%
Interventi in economia con fornitura di manodopera	15%
TOTALE	100%

Ogni singolo appalto derivante dall'Accordo Quadro sarà stipulato a misura o a corpo a seconda della tipologia di intervento.

Sono prevalenti rispetto a quanto qui riportato le prescrizioni del Disciplinare di Gara e della lettera di invito.

La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante a concludere i Contratti attuativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere fintanto che la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai Contratti attuativi.

L'appalto è finanziato con spesa corrente.

3.4 Modifica del contratto in corso di esecuzione

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di imporre agli appaltatori un aumento delle prestazioni, alle condizioni originariamente previste, fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per

la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale sulla scorta della documentazione di possesso rassegnata dall'operatore economico. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica del DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del **self-cleaning** l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 - www.irccs-sangerardo.it

P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

Pag. 10 a 22

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese della **Camera di Commercio** competente per territorio, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 al Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di qualificazione

Ai sensi del Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **OS30**.

La qualificazione per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, correlato al maggior importo aggiudicabile secondo quanto previsto all'ART. 5 è pertanto dimostrabile tramite:

- **certificazione SOA - OS30 classifica III.**

6.3 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 e i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1.

I requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il raggruppamento deve, comunque, possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, ove richiesti, nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, ove richiesto, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei consorzi di società cooperative (art 65, comma 2, lettera b) del codice) per consorzi tra imprese artigiane (art 65, comma 2, lettera c) del codice) e i consorzi stabili (art 45, comma 2, lettera d) del codice) consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 e i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6.1.

I requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia

l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione in sede di offerta il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo accedendo di persona nelle aree esterne oggetto dell'accordo quadro presso i presidi sanitari di competenza della Fondazione al fine di poter acquisire i relativi dati necessari in merito alla ipotetica localizzazione degli interventi manutentivi oggetto dell'accordo quadro.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione per un importo pari a € 77,00 euro (secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 160 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata all'indirizzo www.anticorruzione.it/).

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 - www.irccs-sangerardo.it

P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

/gestione-contributi-gara).

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL secondo le modalità specificate nel paragrafo 1 del presente disciplinare di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro il termine del **GIORNO 20 MARZO 2026 ORE 12:00**.

La Piattaforma SINTEL non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SINTEL.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SINTEL di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o, comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla Stazione Appaltante di

potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e con il Documento di Gara Unico Europeo possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Codice.

Può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. **Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SINTEL per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Modello 1 - Domanda di partecipazione.
- DGUE elettronico.
- Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE
- Modello 3 - Dichiarazione operatore economico ausiliario (se del caso)
- Modello 4 - Schema contratto di avvalimento (se del caso)
- Modello 5 - Dichiarazione costituzione RT GEIE Consorzi ordinari (se del caso)
- Attestazione di qualificazione SOA
- Attestazione di pagamento Contributo ANAC

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare,

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 - www.irccs-sangerardo.it

P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

Pag. 14 a 22

di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

13.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello 1

Il predetto allegato, contenente tutte le dichiarazioni che il concorrente deve rendere, è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. N 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

13.2 DGUE e dichiarazioni integrative

Il DGUE è un'autocertificazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Tale documento deve essere compilato esclusivamente in versione elettronica, avvalendosi del servizio gratuito messo a disposizione dalla Commissione Europea al seguente URL: [espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it](https://www.espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it). E' possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>.

L'operatore economico dovrà utilizzare il servizio di compilazione online osservando i seguenti passaggi:

- 1) scaricare dalla documentazione allegata il file D.G.U.E. "espd - request.xml", precompilato dalla Stazione Appaltante (si evidenzia che per la compilazione in versione elettronica il file D.G.U.E. da utilizzare è quello in formato XML, mentre il file D.G.U.E. in formato PDF allegato dalla Stazione Appaltante è da utilizzare esclusivamente per la consultazione);
- 2) una volta scaricato e salvato il file D.G.U.E. "espd - request.xml" predisposto da questa Stazione Appaltante, è necessario accedere al sito internet della Commissione Europea all'indirizzo <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> ed effettuare le seguenti operazioni:
 - a. selezionare la voce "Sono un operatore economico",
 - b. scegliere la voce "Importare un D.G.U.E." e caricare il documento D.G.U.E. "espd - request" in formato XML precedentemente scaricato, cliccando il pulsante "Scegli file",
 - c. selezionare la nazione in cui si trova la sede legale dell'impresa;
 - d. cliccare il pulsante "Avanti",
 - e. compilare il file con tutte le informazioni richieste;
- 3) cliccare sul pulsante "Quadro generale" e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, selezionare la voce "Scaricare nel formato", scegliendo l'estensione "PDF", infine salvare e firmare, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa il file D.G.U.E. generato "espd - response.pdf",

4) allegare alla documentazione amministrativa d'offerta il file D.G.U.E. "espd - response.pdf" firmato digitalmente, utilizzando l'apposita casella creata da questa Stazione Appaltante sulla piattaforma telematica SINTEL.

Nella compilazione del DGUE gli operatori economici concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 30 giugno 2023, "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" il quale precisa che, in relazione alle Specifiche Tecniche per la definizione del DGUE, i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. 36/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) **per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente.**
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente.**
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente.**
- Nel caso di avvalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente.

Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:

- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 36/2023 **allegano l'elenco delle consorziate** e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente **determina l'esclusione**

del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del decreto legislativo 36/2023.

Gli operatori economici concorrenti devono altresì rendere:

- **le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui al Modello 2**, con le quali il concorrente dichiara, tra l'altro, che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, comma 3, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art. 94, comma 3. Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Nelle dichiarazioni integrative del DGUE, il concorrente rende tutte le altre dichiarazioni ivi indicate.
- le dichiarazioni personali, di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 lettera b) del Codice, che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto D.Lgs.

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

13.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato

collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- **copia del contratto di rete**, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre;
- **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, utilizzando il Modello 3 ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

13.5 Attestazione di qualificazione

I concorrenti devono presentare un'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata (od una fotocopia dell'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in modalità digitale), in grado di documentare il possesso della qualificazione richiesta.

14. OFFERTA ECONOMICA

La BUSTA "OFFERTA ECONOMICA" deve contenere, **a pena di esclusione**, il ribasso percentuale offerto compilando l'apposito campo della piattaforma Sintel.

In particolare, l'offerta economica dovrà indicare **lo sconto percentuale unico offerto sino alla seconda cifra decimale**, da applicare ai listini di cui all'articolo 13 del capitolato speciale di appalto

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento, indicato e approvato nell'Ordine di Lavoro e al netto del corrispondente ribasso offerto.

Nel campo relativo al giustificativo dell'offerta economica si dovrà inoltre indicare:

- l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) per la prestazione dei lavori oggetto dell'affidamento, **a pena di esclusione;**
- l'ammontare dei costi medi della manodopera (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) per l'espletamento della parte lavori, **a pena di esclusione.**

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro è aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, dichiarato in forma di sconto percentuale unico offerto, con esclusione automatica delle offerte anomale, da applicare ai listini di cui all'articolo 13 del capitolato speciale di appalto.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara ~~non~~ prevede sedute pubbliche

Inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti; si procederà alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione nei confronti dei primi 4 migliori offerenti

Sulla base dell'esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, non ricadendo tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Il giorno **23 MARZO 2026, ORE 10:00**, fissato per l'apertura delle offerte, in seduta telematica, il Seggio di gara procederà:

1. all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse, nonché, all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (cd. meccanismo di esclusione automatica). Il metodo per la determinazione delle offerte anomale è stato scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del D.Lgs 36/2023)" ed individuato nel **Metodo A**; ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'esclusione automatica delle offerte anomale è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
2. alla redazione della relativa graduatoria;
3. alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti dei primi 4 migliori offerenti;
4. fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio, in esito alle verifiche effettuate, il Seggio di gara procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione; laddove in esito alle verifiche condottesi determinasse l'esclusione dell'operatore, si procederà a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, nonché a verificare la documentazione amministrativa del nuovo miglior offerente.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (cd. meccanismo di esclusione automatica). Il metodo per la determinazione delle offerte anomale è stato scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023)" ed individuato nel **Metodo A**.

Relativamente all'algoritmo per la determinazione della soglia di anomalia, la Stazione Appaltante, conformemente alla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (v. *Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 5/2017 e Consiglio di Stato Sezione V n. 4821/2018*), nel caso di offerte uguali che si collochino sia "al margine delle ali" sia "all'interno" di esse, considererà come "unica offerta" tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore.

La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 54, comma 1, ult. periodo del D.Lgs. 36/2023).

Tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione Appaltante, su richiesta del RUP, il quale potrà avvalersi di un organo a tal fine individuato.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'esclusione automatica delle offerte anomale è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, in forza dello sconto percentuale proposto sui listini posti a base di gara. L'Accordo Quadro verrà concluso con il miglior offerente che abbia presentato offerta non anomala e verrà stipulata graduatoria con i successivi 3 (tre) migliori offerenti.

Sulla base della graduatoria individuata, la Stazione Appaltante procederà alla scelta dell'operatore economico per la stipula del Contratto attuativo, secondo un criterio di rotazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula dell'Accordo Quadro può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Ordine di Lavoro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 - www.irccs-sangerardo.it

P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

Pag. 20 a 22

2010, n. 136.

Gli affidatari devono comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante: <https://www.irccs-sangerardo.it/codice-etico-e-di-comportamento>.

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, co. 6, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, co. 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di acquisizione o comunque raccolti dall' IRCCS San Gerardo dei Tintori a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è IRCCS San Gerardo dei Tintori, con sede in Monza, Via Pergolesi 33, nella persona del suo legale rappresentante.

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 – www.irccs-sangerardo.it

P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

Pag. 21 a 22

IRCCS San Gerardo dei Tintori ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali e può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica **protocollo@pec.irccs-sangerardo.it**

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto indetta, ai sensi della normativa vigente. In particolare, i dati saranno trattati per le verifiche di idoneità richieste per la partecipazione alla procedura in epigrafe;
- (se aggiudicatario) sottoscrizione del contratto e gestione amministrativa e operativa del contratto stesso;
- adempimento di obblighi normativi relativi alla partecipazione alla procedura di affidamento ed eventuale gestione del contratto.

Per il raggiungimento delle predette finalità, potrà rendersi necessario anche il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento 679/2016) e relativi agli adempimenti degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali. Tali dati vengono trattati ai sensi dell'art. 6 lett. c, in adempimento delle prescrizioni normative previste per le procedure ad evidenza pubblica.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti prevalentemente elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà ispirato ai principi di liceità, correttezza, proporzionalità, necessità e trasparenza.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di affidamento richiamata in oggetto e, nel caso in cui risulti aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto e la gestione della fase esecutiva dello stesso.

Il mancato conferimento dei dati e del consenso ad utilizzarli per le finalità descritte nella presente informativa compromette il regolare svolgimento delle attività inerenti la suddetta procedura di affidamento e di conseguenza dell'eventuale stipula e gestione del contratto.

Il conferimento di dati personali di terze parti all' IRCCS San Gerardo dei Tintori presuppone l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti di tali soggetti interessati da parte del soggetto che conferisce i dati.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali, raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente informativa, potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni, alle società di revisione ed a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in base a specifici obblighi di legge o disposizioni regionali.

I dati potranno essere oggetto di diffusione, qualora previsto dalla documentazione di gara, sulla base di obblighi di legge.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati e gestiti per il tempo minimo sufficiente a garantire adeguata tutela e rispetto della normativa vigente, almeno per tutta la durata del contratto.

Diritti dell'interessato

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o sono comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che è applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Le richieste relative all'esercizio delle suddette facoltà, devono essere riportate, in prima istanza, attraverso i medesimi canali utilizzati originariamente per trasmettere i propri dati personali; in seconda istanza le suddette segnalazioni potranno essere inviate alla casella **protocollo@pec.irccs-sangerardo.it**.